

Codice A1902A

D.D. 12 aprile 2021, n. 142

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. CORTESE MANUEL.



ATTO DD 142/A1902A/2021

DEL 12/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. CORTESE MANUEL.

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 2, che stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la domanda di CORTESE MANUEL (c.f. *omissis*) recante Protocollo n. 3320/A1902A del

23/03/2021 ricevuta in data 22/03/2021 dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale, volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005;

considerato che con nota prot. 3496 del 26/3/2021, ricevuta da CORTESE MANUEL il 26/3/2021 tramite PEC e alla quale si rimanda integralmente, sono stati comunicati i motivi seguenti ostativi all'accoglimento dell'istanza:

secondo quanto previsto dalle Linee Guida (DD 493/2015) il periodo di attività lavorativa è documentato dall'estratto contributivo INPS e dalle buste paga.

Il percorso abilitativo riferito al Signor CORTESE MANUEL rientra nella lett. b) seconda parte art. 3 L. 174/2005: apprendistato + 1 anno di lavoro qualificato (da effettuare nell'arco di due anni) come titolare, socio prestatore d'opera o coadiuvante o lavorante 3° livello a tempo pieno. Se part-time al 50% o superiore, si matura in due anni.

Da estratto INPS risulta che il Signor CORTESE MANUEL non ha completato 1 anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura successivo al rapporto di apprendistato (art. 3 L. 174/2005).

Tale documento infatti, aggiornato al 23/3/2021 attesta un periodo di attività lavorativa di 15 settimane (dal 15/1/2020 al 20/6/2020) presso la ditta di acconciatura "PARANCHINI MATTEO" come operaio 4° livello a tempo pieno (come da buste paga allegate). Tale inquadramento non consente di maturare il requisito richiesto per l'ammissione al corso e quindi non può essere considerato.

Inoltre il Signor CORTESE ha svolto un periodo di attività lavorativa come lavorante 3° livello per 32 settimane a tempo pieno, presso la ditta "FRANCESCO SIMOME sas" dal 1/7/2020 al 31/1/2021 come da buste paga allegate, non sufficienti a maturare i requisiti richiesti.

Pertanto, sulla base dei documenti presentati non è dimostrato ad oggi il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 174/2005 (1 anno di attività lavorativa come lavorante 3° livello dopo l'apprendistato).

Tenuto conto che non sono stati presentati da CORTESE MANUEL memorie scritte o documenti entro i termini indicati nella suddetta comunicazione dei motivi ostativi;

per le motivazioni sopra richiamate l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, non risulta positiva;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 95 dello Statuto regionale;
- L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L. n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- PTPC 2020-2022 approvato con DGR n. 37 - 1051 del 21/02/2020

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

omissis

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone